



Chi versa il mantenimento ma non paga le rate del mutuo sulla casa rischia la denuncia

Commette reato il coniuge che non versa le rate del mutuo sulla casa familiare, ponendo l'ex e i figli in uno stato di bisogno; ciò anche se il giudice della separazione non si è pronunciato in merito.

Tra i molteplici problemi (personali e patrimoniali) che possono scaturire da una **separazione**, quello del **mutuo da pagare** sulla casa coniugale è uno fra quelli che creano maggior conflitto tra i coniugi.

Il giudice della causa di separazione, infatti, quando stabilisce la misura dell'**assegno di mantenimento** (sia per il coniuge che per i figli) non ha il potere di interferire sul contratto stipulato tra uno o entrambi i coniugi e la banca erogatrice del mutuo. Si tratta, infatti, di una questione patrimoniale estranea al giudizio di separazione.

Che succede allora se il coniuge, tenuto al mantenimento dell'ex in base al

provvedimento del tribunale – pur continuando a versare l’assegno – **interrompe** invece il pagamento delle **rate di mutuo** in merito alle quali nulla aveva stabilito il giudice della separazione?

In tal caso, egli rischia la condanna per il reato di [violazione degli obblighi di assistenza familiare](#) [1]; una norma che – fondandosi sul principio di solidarietà familiare e, in particolare, di protezione del soggetto più debole che venga a trovarsi in uno stato di bisogno – punisce **chiunque faccia mancare i mezzi di sussistenza** ai figli minori o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione.

È quanto emerge da una recente pronuncia della **Cassazione** [2].

Ricordano i Supremi giudici, infatti, che la **casa coniugale** rappresenta uno di quei **mezzi di sussistenza** che vanno garantiti al coniuge e ai minori dopo la separazione. Se il coniuge che si è obbligato con la banca a versare le rate del mutuo ne interrompe il relativo pagamento, rischia di far perdere alla famiglia **l’abitazione**.

Il beneficiario dell’assegno può, allora, trovarsi (come nel caso sottoposto all’esame della Corte) nella condizione di **dover utilizzare quanto riceve a titolo di mantenimento** per saldare i **debiti con la banca** anziché provvedere alle necessità proprie e dei figli.

In altre parole, è ben possibile che, nonostante il coniuge obbligato rispetti il provvedimento del giudice che gli impone di versare l’assegno di mantenimento, il beneficiario non veda comunque integralmente soddisfatti i bisogni propri e dei figli per via della necessità di pagare i debiti sorti con la **banca**, in conseguenza del comportamento omissivo dell’ex che non ha pagato il **mutuo** sulla casa.

In tal caso il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare scatta comunque, in quanto – precisa la Corte – **non occorre** che il familiare abbia agito con la precisa **intenzione di far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza**, ma è sufficiente il fatto oggettivo che la famiglia sia stata privata, di fatto, del mantenimento.

La vicenda

Nel caso in esame la Cassazione ha condannato a due mesi di **reclusione**, 500 euro di **multa** e al **risarcimento dei danni** alla ex, un ex marito che aveva interrotto il pagamento del mutuo sulla casa coniugale facendo così mancare i mezzi di sussistenza alla donna e ai figli.